



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

13^a Seduta

Mercoledì 5 agosto 2026

Deliberazione n. 83 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria).

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario Generale: Tommaso Calabrò

Segretario d'Aula: Antonio Michele Cento

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i cinque articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 105/13^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 17, astenuti 8 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to Calabrò

IL SEGRETARIO D'AULA: f.to Cento

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 7 agosto 2026

Il Dirigente

Settore Segreteria Assemblea
(Dott. Antonio Michele CENTO)

Il Segretario Generale

(Dott. Tommaso CALABRÒ)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 83 del 5 agosto 2026

XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1985, N. 9 (ESERCIZIO DELLA
NAVIGAZIONE DA DIPORTO SUI LAGHI NATURALI ED ARTIFICIALI
DELLA CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 agosto 2026.

Reggio Calabria, 7 agosto 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo si rende necessario per adeguarne il testo alla mutata articolazione organizzativa dei Dipartimenti regionali. In particolare, si provvede a trasferire la competenza in materia di navigazione interna dal settore turismo a quello più pertinente del trasporto pubblico locale. Sotto il profilo procedimentale, si chiarisce la natura dell'autorizzazione regionale, qualificandola come atto endoprocedimentale e confermando in capo ai Comuni o ai loro consorzi la competenza esclusiva per il rilascio del titolo autorizzativo definitivo. Tale modifica garantisce la certezza del diritto e l'efficacia dell'azione amministrativa. Infine, si procede alla soppressione dell'articolo 11 per semplificazione normativa.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge ha natura esclusivamente ordinamentale. Le modifiche riguardano l'attribuzione di competenze interne e la qualificazione di atti amministrativi già previsti, senza introdurre nuove prestazioni o servizi onerosi. Ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 196/2009, il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività sono espletate con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione).

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Trasferimento competenze dipartimentali	//	//	0,00
2	Qualificazione atto endoprocedimentale	//	//	0,00
3	Abrogazione articolo 11	//	//	0,00
4	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00
5	Entrata in vigore	//	//	0,00



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

L'intervento ha natura esclusivamente ordinamentale. La quantificazione è determinata in euro 0,00 in quanto le modifiche riguardano la riorganizzazione interna delle competenze e la chiarificazione di procedure amministrative già esistenti, senza introdurre nuove prestazioni onerose.

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

Missione/Programma	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 01 – Programma 01 (Risorse vigenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Dirigente
Settore Segreteria Assemblea
(Dott. Antonio Michele Cento)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 9/1985)

1. All'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria), le parole: "dipartimento competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 9/1985)

1. All'articolo 5 della l.r. 9/1985, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è da intendersi quale atto endoprocedimentale della Regione, rimanendo nelle competenze dei Comuni o dei consorzi dei Comuni richiedenti il rilascio del titolo autorizzativo definitivo all'esercizio della navigabilità.".

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 9/1985)

1. L'articolo 11 della l.r. 9/1985 è abrogato.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.